



Atleta: A. G. M.

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla IUS Pallavolo Arezzo

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

Avv. Veronica Perciballi (Componente)

Letta l'istanza, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 9 novembre 2022 per la discussione di merito, sentite le parti presenti

PREMESSO

che con lettera di costituzione in mora inviata il 9 settembre 2022 l'atleta A.G.M. ha chiesto in via amichevole alla IUS Pallavolo Arezzo lo scioglimento del vincolo per motivi «*legati al proseguimento del percorso universitario*» che l'hanno indotta a trasferirsi presso un altro Comune più vicino alla sede universitaria: a tal fine, l'atleta ha prodotto il relativo contratto di affitto.

Il 26 settembre 2022 l'atleta A.G.M. ha inviato alla Federazione un plico contenente la lettera di messa in mora con le relative ricevute di consegna, la dichiarazione sostitutiva relativa alla sua iscrizione al quarto anno del corso di giurisprudenza presso l'Università di Siena, il programma delle lezioni, il contratto di locazione dell'immobile sito in Monteriggioni sottoscritto il 6 settembre 2022 e il versamento della tassa di € 150,00 in favore della Federazione.

Il Sodalizio non si è costituito mediante memoria difensiva, ma ha versato la tassa in favore della Federazione per partecipare all'udienza del 9 novembre 2022.

In quell'occasione, sono comparsi l'atleta e il Presidente del sodalizio.

L'atleta si è riportata alla richiesta di svincolo, chiedendone l'accoglimento.

Il Presidente ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'iniziativa avversaria, segnalando di aver ricevuto due volte (prima a settembre e poi ad ottobre) soltanto la medesima lettera di messa in mora e mai l'istanza di svincolo.

Nel merito, ha precisato che l'atleta è al 4° anno di università e negli anni passati - nonostante fosse sempre iscritta all'Università di Siena - ha giocato con il suo sodalizio.

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



L'atleta ha replicato rilevando che negli ultimi due anni ha fatto lezione a distanza a causa del Covid, mentre quest'anno deve necessariamente frequentare.

Nel corso dell'udienza - a fronte delle domande poste dalla Commissione - è inoltre emerso che il sodalizio ha interesse a mantenere l'atleta nel proprio roster, ma di non averla convocata per gli allenamenti; l'atleta ha invece ribadito di non volere più giocare con il sodalizio di appartenenza e di volere il rilascio del proprio "cartellino" per scegliere liberamente la squadra con cui giocare.

Invitate le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, la Commissione dichiara inammissibile e comunque improcedibile l'iniziativa dell'atleta per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo, la Commissione è chiamata a giudicare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'istanza sollevata da IUS Pallavolo Arezzo perché l'atleta avrebbe trasmesso al Sodalizio, per due volte, soltanto la lettera di costituzione in mora e non l'istanza di svincolo. L'eccezione è fondata.

L'art. 64 del Regolamento Giurisdizionale stabilisce che l'«*atleta regolarmente tesserato alla FIPAV*», prima di chiedere lo scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento Atleti (di séguito, CTA), «*deve invitare l'associato a provveder[vi] in via amichevole*» e che tale invito «*deve essere inviato, a pena di decadenza, entro i termini fissati dal Consiglio Federale*».

In caso di mancata risposta da parte del Sodalizio, ovvero nel caso di suo rifiuto a concedere lo svincolo, «*entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della risposta dell'associato e comunque entro 30 giorni decorrenti dall'invio della lettera di messa in mora*», l'atleta può presentare un'istanza alla CTA per ottenere lo svincolo in via coattiva (art. 67 del Regolamento Giurisdizionale).

Le «*forme dell'istanza*» sono disciplinate dall'art. 66 del menzionato Regolamento, il quale stabilisce che il «*procedimento si propone mediante istanza rivolta alla Commissione Tesseramento Atleti, da inviarsi all'associato e alla Commissione stessa o con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. Il Procedimento deve intendersi incardinato nel momento in cui viene inviato ai predetti*» (primo comma). All'istanza «*deve essere allegata, a pena di inammissibilità: a) la ricevuta del versamento della tassa di cui all'art. 62, comma 5; b) la documentazione idonea a dimostrare la tempestività dell'istanza e la sua ammissibilità; c) tutti i documenti idonei a dimostrare la fondatezza della sua domanda; d) nel caso di istanza per lo scioglimento del vincolo, è condizione di procedibilità l'allegazione da parte dell'istante della costituzione in mora di cui all'art.64, nonché della prova della ricezione della medesima da parte*

FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo

Costituita nel 1946

Sede Via Vitorchiano 81/87

00189 Roma

www.federvolley.it



dell'associato. L'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità» (secondo comma).

Dall'esame delle richiamate disposizioni, si trae che l'istanza di scioglimento alla Commissione non richiede particolari formule (previste a pena di nullità). Affinché sia ammissibile, è sufficiente che l'istanza sia rivolta alla Commissione; che contenga gli stessi motivi esposti nella lettera di costituzione in mora; e che alla stessa siano allegati determinati documenti, tra i quali la menzionata lettera di costituzione in mora e la prova di versamento della tassa.

Questa Commissione ha ricevuto il plico indirettamente essendo la busta contenente la lettera di messa in mora ed i documenti ad essa allegati, indirizzata alla Fipav e la ivi contenuta lettera, era indirizzata al Sodalizio, in ottemperanza alla norma che prevede che la messa in mora venga inviata alla Società di appartenenza. Pertanto alcuna diretta istanza è stata mai proposta alla CTA.

Cosicché, sebbene l'istanza di svincolo non richieda particolari forme solenni e nel contenuto debba riprodurre i motivi di cui alla lettera di messa in mora, affinché si incardini il procedimento la domanda deve immancabilmente essere *"rivolta alla Commissione Tesseramento Atleti, da inviarsi all'associato e alla Commissione stessa o con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata"*.

Proprio per tali motivi la lettera non può svolgere al tempo stesso funzione di messa in mora e istanza di svincolo (tanto più perché non indirizzata alla CTA).

Tenuto conto dell'inammissibilità/improcedibilità dell'istanza, è precluso a questa Commissione - ed è comunque superfluo - esaminare il merito della richiesta di svincolo.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti dichiara inammissibile e improcedibile l'istanza di svincolo presentata dall'atleta A. G. M. e dispone la restituzione della tassa alla IUS Pallavolo Arezzo e l'incameramento della tassa versata dall'atleta.

Affissione albo 29 novembre 2022

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini